

[ID: 8366] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di "Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 34 MWp da realizzare nel Comune di Copparo (FE) e delle relative opere di connessione alla RTN". Progetto PNIEC.

Proponente: EG Dafne s.r.l.

INTEGRAZIONE PER IL TIPO DI CONTRATTO CHE SI INTENDE ATTIVARE TRA IL GESTORE DELL'IMPIANTO E I PROPRIETARI DEI TERRENI

richiesta da:

- Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Nella relazione agronomica viene precisato che il fotovoltaico rappresenta un ottimo compromesso tra l'agricoltura e l'industria, in quanto assicura agli agricoltori:

- a) L'integrazione del proprio reddito, utile per gli investimenti tecnologici in azienda;
- b) La possibilità di svolgere le attività non specialistiche di manutenzione ordinaria dell'impianto stesso (come operatore di fotovoltaico per la gestione di un magazzino ricambi, il taglio dell'erba sotto i moduli, il lavaggio dei moduli, la guardiania, ecc.).

L'integrazione del reddito principale dei proprietari avverrà con la riscossione delle somme pattuite per la concessione del diritto di superficie del terreno.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di affidare ai proprietari dei terreni lo svolgimento delle attività sopra elencate o alcune di esse, ove venga raggiunto un accordo conveniente per entrambi le parti.

Il rapporto fra i proprietari dei terreni e il gestore dell'impianto può essere regolato mediante l'applicazione dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs 228 del 18 maggio 2001 o la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n. 81 del 2017.

1. Applicazione dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs 228/2001 – attività connesse

Com'è noto, l'art. 1 del D.Lgs 228/2001 ha sostituito l'art. 2135 del codice civile prevedendo anche le attività connesse alla coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo.

Il comma 3 del medesimo articolo recita testualmente: *“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, **nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata**, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”*.

La precedente norma che risaliva al 1942, conteneva una definizione “conformata” sulla situazione allora esistente caratterizzata da agricoltori con pochi rapporti esterni e scarsa propensione al mercato.

Ai fini della qualificazione dell'attività connessa come “agricola” è richiesto in primo luogo un collegamento “soggettivo”: quindi le attività devono essere svolte dallo stesso soggetto già qualificabile come imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una attività agricola principale.

Inoltre si richiede un collegamento “aziendale”, di carattere oggettivo, individuato per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, nella circostanza che i prodotti provengano prevalentemente dalla attività agricola principale.

Il Decreto Legislativo estende anche alla fornitura di beni e servizi la possibile qualificazione come attività agricola per connessione: in tal caso l'elemento qualificante è individuato nella circostanza che per il loro svolgimento vengano utilizzate prevalentemente attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.

L'innovazione, quindi, consiste nella individuazione delle attività connesse in base al principio della utilizzazione "prevalente" di beni ottenuti da una delle attività agricole principali o della fornitura di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.

Il criterio della prevalenza sostituisce quello della "normalità", presente nella norma del 1942 che, se ha contribuito a risolvere alcune situazioni, in altre si è rivelato un ostacolo all'introduzione di tecniche innovative più rispondenti ad esigenze anche di tutela ambientale o di salubrità.

Inoltre, il criterio della prevalenza dell'utilizzo delle strutture aziendali consente di ricomprendere nell'attività agricola la multifunzionalità. Si realizza così il riconoscimento "civilistico", quindi a valenza generale, di un principio fino ad ora presente, per altri fini, nella normativa comunitaria.

Si consentono nuovi sbocchi all'attività agricola per finalità generali di utilità per la collettività, favorendo investimenti innovativi e contribuendo alla diversificazione delle attività economiche nel sistema locale di sviluppo rurale: l'imprenditore sviluppa nuove attività che hanno sempre un collegamento con l'azienda e l'organizzazione aziendale.

In pratica, oggi l'azienda agricola si può porre come il luogo di incontro fra la tradizionale attività di coltivazione e nuove attività che valorizzano le specificità di un particolare ambiente rurale: laddove ambiente non è da intendersi soltanto come natura, ma altresì come vissuto storico, sociale, culturale di una comunità cui l'azienda agricola, per sua stessa natura, è fisicamente legata.

Ciò premesso i proprietari dei terreni individuati per la realizzazione dell'impianto, se interessati potranno svolgere le seguenti attività connesse a quella agricola utilizzando i mezzi e le risorse normalmente impiegate nella propria attività agricola principale:

- a) Lavaggio dei pannelli con l'autobotte aziendale;
- b) Sfalco dell'erba sul terreno non coltivato con macchine aziendali.

2. Applicazione della Legge n. 81/2017

Per lo svolgimento di altri servizi come la guardiania e la manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico che non possono essere considerate attività connesse a quella agricola principale, per la mancanza dei requisiti indicati al punto 1) i proprietari interessati potranno stipulare uno dei seguenti contratti di collaborazione:

- a) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa così come riformato dalla legge 81/2017, con il quale il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti. Fondamentale in questo caso la corretta determinazione delle modalità di svolgimento della collaborazione con puntuale identificazione delle attività da svolgere in capo al collaboratore onde determinarne la responsabilità e i compiti, sempre nel rispetto del principio dell'autonomia dello svolgimento della prestazione;

b) Apertura di un codice Ateco secondario per l'attività di vigilanza qualora l'impresa agricola ne abbia la possibilità, secondo la forma giuridica da essa scelta per lo svolgimento dell'attività agricola principale; il ricorso a questa seconda fattispecie è molto più complesso in quanto obbliga l'imprenditore a dotarsi di tutti i requisiti amministrativi previsti dallo svolgimento di tale attività.